



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale
SERVIZIO SALUTE

P.F. SANITA' PUBBLICA

PROT. 642370/SAP/PB

ANCONA, 10 NOV. 2009

**Ai Signori Sindaci dei Comuni
della Regione Marche**

**Alle Associazioni di Categoria delle
Ditte Esercenti Attività Funebre**

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione Regolamento regionale n. 3 del 2-9-2009 "Attività Funebri e Cimiteriali" ai sensi dell' Art.11 della Legge Regionale n. 3 del 1-02-2005.

In riferimento a quanto in oggetto, si precisa quanto segue:

- l'art. 14 del R.R.3/09 stabilisce che l' autorizzazione allo svolgimento dell' attività funebre, di cui all' art. 7 della Legge Regionale n.3/2005, è **rilasciata** dal Comune alle Imprese -di cui al comma 2 del medesimo articolo 7-, **in possesso** dei requisiti previsti all'articolo 15 del citato regolamento: tale autorizzazione è comprensiva di tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre;
- il comma 5 dell' art. 15 del R.R. in questione prevede che l' attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:
 - a) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
 - b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
 - c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
 - d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

Considerato che il comma 7 dell' articolo 15, sopra citato, prevede che le imprese che esercitano l'attività funebre che operano nel territorio regionale sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento entro due anni dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1397, e cioè dal 7 Settembre 2009,

si ritiene che quanto previsto dal comma 5 non rientri nella deroga del sopra citato comma 7.

In merito a quanto sopra, si ritiene, pertanto, che le imprese in attività alla data dell' entrata in vigore del R.R. 3 del 9 Febbraio 2009, dovranno chiedere autorizzazione temporanea all' esercizio delle attività funebri al Comune territorialmente competente: tale autorizzazione dovrà essere rilasciata solo alle ditte che soddisfano i requisiti previsti dal comma 5 dell' articolo 15 sopra indicati.

Cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE P.O.
Prevenzione dei rischi per la collettività
Dott. Patrizio Bacchetta**